

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1949 del 04/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. per impianto destinato ad attività di costruzioni metalliche e saldatura ubicato in Via Zenzalino Nord n. 15B, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2012 del 03/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. per impianto destinato ad attività di costruzioni metalliche e saldatura ubicato in Via Zenzalino Nord n. 15B, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. per l'impianto destinato ad attività di costruzioni metalliche e saldatura sito a Budrio, in via Zenzalino Nord n. 15B, c.a.p. 40054, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Budrio ⁴.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 5) Obbliga la Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c., C.F. 00426620373, P.IVA 00509231205, con sede legale a Budrio, in via Zenzalino Nord n. 15B, c.a.p. 40054, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 4/8/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/136964 del 7/8/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 30193/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA, successivamente completata con nota agli atti PG/2023/143377 del 22/8/2023 recante tutta la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2023/170497 del 9/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2024/20158 del 1/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Budrio con propria nota Prot. n. 5799 del 26/2/2024, agli atti di Arpae PG/2024/41513 del 4/3/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. agli atti PG/2024/143377 del 22/8/2023 che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 3/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DAST di Tugnoli Tiziano & C Snc
comune di Budrio - via Zenzalino Nord n.15/B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzioni meccaniche e saldatura svolta dalla società DAST di Tugnoli Tiziano & C Snc nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Zenzalino Nord n. 15/B secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società DAST di Tugnoli Tiziano & C Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	8,20 m
Durata massima	4 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE A METANO – 87 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili

pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001

(Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell’emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del

D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Budrio in data 4/8/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30193/2023.

Documento redatto in data 3/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. ubicato in Via Zenzalino Nord n. 15B, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Budrio.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura - Imola PG/2024/20158 del 1/2/2024.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Budrio Prot. n. 5799 del 26/2/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura - Imola, PG/2024/20158 del 1/2/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 5799 del 26/2/2024. Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Budrio in data 4/8/2023 e successive integrazioni.

Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/6/2022 dal sig. Matteo Martinelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/143377 del 22/8/2023).

Pratica Sinadoc 30193/2023

Documento redatto in data 3/4/2024



Comune di Budrio
Settore Sviluppo del territorio
Servizio Ambiente e Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 5799/2024 DEL 26/02/2024

Alla cortese attenzione di

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA**

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 – DAST DI TUGNOLI TIZIANO E C. S.N.C. - PRATICA SUAP N. 19474/2023 – NULLA OSTA ACUSTICO COMUNE DI BUDRIO

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP Terre di Pianura ed agli atti del Settore Ambiente e Patrimonio con PG n. 22873/2023 del 07/08/2023 , ed integrata con istanza PG n. 23916/2023 del 24/08/2023, con la quale viene richiesto il rilascio di AUA per nuovo insediamento con matrice emissioni in atmosfera e valutazione impatto acustico;

In riferimento al parere rilasciato da Arpae sulla matrice rumore ed acquisito agli atti con P.G. n. 3307/2024 del 05/02/2024, siamo con la presente a comunicare il nulla osta del Comune di Budrio tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a) entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E1 - SALDATURA, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale;
- b) qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- c) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- d) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- e) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;

Pag. 1 di 2

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928318/337 PEC : comune.budrio@cert.provincia.bo.it

C.F. 00469720379 – P.I.00510771207



Comune di Budrio
Settore Sviluppo del territorio
Servizio Ambiente e Patrimonio



- f) le attività interne all'azienda siano svolte esclusivamente a porte e portoni aziendali chiusi, compatibilmente con il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, così come dichiarato dal TCA nella valutazione previsionale, diversamente dovrà essere rispettato quanto già prescritto al precedente punto (presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico che valuti la nuova condizione);
- g) l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Distinti saluti

**La Responsabile del Servizio Ambiente,
Patrimonio e Urbanistica
BIGONI MICHELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

S. Giorgio di Piano, 29/01/2024

Sinadoc 30193/2023

SUAP Terre di Pianura
c.a. Monica Blasi
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - AACM
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **Dast di Tugnoli Tiziano e C. s.n.c.** con sede legale e stabilimento in via Zenzalino Nord n. 15/B, Budrio (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. **Pratica Suap n. 19474/2023.**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP Terre di Pianura agli atti di ARPAE al prot. 136964 del 07/08/2023, come completata con nota agli atti prot. 143377 del 22/08/2023, con la suddetta istanza viene richiesto il rilascio di AUA per nuovo insediamento con matrice emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2023/170497 del 09/10/2023).

Preso visione della relazione denominata *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* redatta da TCA¹, del 28/06/2022, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di costruzioni metalliche e saldatura, nonché di lavorazioni meccaniche in genere in particolare esegue prevalentemente delle riparazioni su attrezzature, parti di macchine e lamiere mediante saldatura. Nella valutazione previsionale di impatto acustico sopra citata si riporta la presenza di: 1 tornio, 1 fresa, 1 trapano a colonna, 1 cesoia, 1 piegatrice, 1 smerigliatrice e 1 saldatrice. Quest'ultima attività sarà realizzata sotto cappa dotata di impianto di aspirazione fumi con motore collocato all'esterno dello stabilimento sul lato di Via Zenzalino, svettante 1 m oltre il colmo del tetto. A corredo di tali attività sarà presente anche un impianto di aria compressa con compressore ubicato all'interno dell'azienda in apposito vano tecnico.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

¹ Trattasi del tecnico in acustica Ing. Matteo Martinelli iscritto al n° 5163 dell'elenco Enteca.

- Riconoscimento dei livelli residui in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 07/06/2022) e posizionamento del microfono in tre punti di misura distinti, in funzione della collocazione dei recettori presenti, per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo in prossimità dei recettori;
- Riconoscimento dei livelli ambientali sulla base di misurazione presso l'attuale sede aziendale (Via Savino n. 12, Budrio) durante il funzionamento di tutte le attrezzature suddette, in maniera sequenziale, poiché, secondo quanto riportato dal TCA, non verrà mai utilizzata più di una macchina/attrezzatura per volta. Sebbene non sia stato precisato in quale punto dello stabilimento già in uso alla ditta Dast sia stata effettuata la misura, il tecnico estensore dello studio riporta un valore del livello di pressione sonora rilevato per l'attività aziendale condotta all'interno dei locali a porte e portoni chiusi (S1) pari a $L_p = 72,5$ dB(A). Per l'impianto di aspirazione asservito alla saldatrice (S2) è stato utilizzato, in via cautelativa, il dato dichiarato dal costruttore a 2 m di distanza dalla sorgente (livello di pressione sonora $L_p < 72$ dB(A));
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale), tenendo conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti, che della loro propagazione. A tal fine la misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$) è stata eseguita con tecnica di campionamento: il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione (T_o)_i e non misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (per integrazione continua). Anche in questo caso non viene ben precisato dal TCA come mai siano stati presi in considerazione determinati tempi di misura (T_M pari a 11 min, 15 min e 15 min) per ciascuna misura eseguita (M1, M2 ed M3), riportando, senza meglio specificare che *"Ai fini della rappresentatività della valutazione di clima acustico, per la misurazione fonometrica è stato preso in considerazione il tempo di osservazione T_o : tra le 8:30 e le 10:30 del 7 giugno 2022 (martedì)"* ... in quanto l'azienda non opera nei giorni festivi ed in periodo notturno.

L'impatto acustico generato dal nuovo insediamento produttivo è stato definito sia caratterizzando, tramite campagna di rilievi fonometrici *prima (ante operam)*, che tramite calcoli per quel che riguarda lo "stato di progetto" *dopo (post operam)*. In particolare ai fini della propagazione del rumore in ambiente esterno il TCA ha utilizzato la formula che descrive la modalità di propagazione delle onde sonore, nell'ipotesi che le sorgenti presenti producano onde considerate sferiche e trascurando, secondo quanto da egli stesso dichiarato, le attenuazioni fornite dall'assorbimento atmosferico e dalla vegetazione presente su parte del confine aziendale:

$$L_p = L_{p_r} + 20 \lg (r/r_r) \quad [dB(A)] \quad (1)$$

dove:

- L_p = livello di pressione sonora a distanza r_r dalla sorgente
- L_{p_r} = livello di pressione sonora misurato a distanza r dalla sorgente
- r = distanza del punto di misura dalla sorgente sonora considerata
- r_r = distanza dell'edificio ricettore dalla sorgente sonora

Il Comune di Budrio ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione e di tre dei quattro recettori considerati (R1, R2, ed R3) come “Classe IV² – Aree di intensa attività umana” a prevalentemente industriali”, mentre il quarto recettore considerato (R4) ricade in un'area di “Classe III³ - Area di tipo misto”.

Infine l'analisi condotta e le misure effettuate sono state eseguite esclusivamente nel periodo diurno (6:00 - 22:00) in quanto non sono previste attività lavorative della Dast S.N.C. nel periodo di riferimento notturno.

Di seguito si elencano le sorgenti prevalenti, derivanti dai NUOVI impianti industriali/attività lavorative così come indicato nella già citata relazione redatta dal TCA:

- S1: Attività aziendale, così come sopra descritta, condotta all'interno dei locali a porte e portoni chiusi, sorgente considerata puntiforme, dove lavora una macchina/attrezzatura per volta, in maniera sequenziale e dove il livello di pressione sonora è pari a $L_p = 72,5$ dB(A) - dato ricavato da sorgenti analoghe accese nell'altro stabilimento aziendale;
- S2: Impianto di aspirazione fumi asservito all'attività di saldatura, composto da un elettroaspiratore da 1,1 kW e da 1200 Nmc di portata, il cui costruttore dichiara un livello di pressione sonora, a 2 m di distanza dalla sorgente, $L_p < 72$ dB(A) - dato utilizzato in via cautelativa.

Tutte le sorgenti sono attive solamente nel periodo diurno (h. 08:00 – 18:00) ed inoltre la condizione posta come ipotesi nella valutazione e cioè che le macchine/attrezzature lavorino una per volta, in maniera sequenziale, risulta plausibile, in quanto è previsto che ci siano solamente due addetti nel nuovo stabilimento. Tra le sorgenti acustiche significative non viene considerato dal TCA l'impianto di aria compressa con compressore ubicato all'interno dell'azienda in apposito vano tecnico, né l'attività di carico/scarico tramite l'impiego del carrello elevatore considerata trascurabile vista l'esiguità dei tempi di utilizzo dell'attrezzatura e l'alimentazione elettrica del muletto; viene inoltre sottolineato che le porte e i portoni aziendali verranno tenuti chiusi durante lo svolgimento delle attività aziendali. Pertanto l'unica sorgente considerata nel seguito della valutazione, anche ai fini della stima dell'impatto acustico generato ai recettori, nonché della valutazione di conformità ai limiti legislativi risulta essere S2 (impianto di aspirazione asservito alla saldatrice) probabilmente in quanto l'unica fonte di rumore aziendale significativa, poiché posta all'esterno del capannone e considerata non trascurabile rispetto alla sorgente S1. Tali considerazioni tuttavia non sono state chiaramente espresse dal tecnico estensore dello studio.

Così come dichiarato dal TCA, tenuto conto della presenza delle sorgenti sopra evidenziate, è stato calcolato, attraverso la formula (1) sopra riportata, il livello di pressione sonora al recettore, avendo come dato di origine il livello di pressione sonora della sorgente considerata S2 (misurato a una certa distanza dalla stessa).

Per la definizione del clima acustico dell'area in oggetto sono state considerate inoltre le tre sorgenti lineari caratterizzate dai maggiori flussi di traffico costituite da:

- Via Zenzalino nord (veicoli sia leggeri che pesanti, asserviti alle attività artigianali e commerciali ivi presenti);
- SP 6 a est dell'area artigianale sopra descritta (intensi flussi di traffico e di attraversamento e di penetrazione nel territorio comunale, sia di veicoli leggeri che pesanti);

² Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- SP 3 a nord dell'area artigianale sopra descritta (intensi flussi di traffico e di attraversamento e di penetrazione nel territorio comunale, sia di veicoli leggeri che pesanti).

Infine tra le sorgenti maggiormente rilevanti in grado di incidere sul clima acustico dell'area durante il periodo di riferimento diurno viene annoverata anche l'attività associata all'autofficina posta a sud rispetto al fabbricato oggetto dell'istanza.

Ai fini della caratterizzazione dell'attuale clima acustico presente in prossimità dei 4 recettori individuati (R1 abitazione strutturalmente confinante con lo stabilimento Dast, sul lato ovest, che ospita il proprietario dello stabilimento produttivo stesso; R2a abitazione di pertinenza dell'autofficina R2b la cui area cortiliva è posta al confine sud con l'area di pertinenza esterna al fabbricato produttivo della Dast; R3a abitazione di pertinenza della ditta di autoricambi R3b posta a confine nord con l'area di pertinenza esterna al fabbricato produttivo della Dast; R4 fabbricato residenziale ubicato a nord del sito produttivo della Dast, dalla parte opposta della strada Via zenzalino nord, distante circa 105 m dallo stabilimento produttivo della ditta Dast oggetto della valutazione), come già in precedenza descritto, sono stati condotti dei rilievi fonometrici in tre posizioni (M1, M2 ed M3) per poi confrontare i risultati delle indagini fonometriche con i valori limite applicabili.

Infine, tenuto conto di tutte le nuove sorgenti che si andranno ad insediare nello stabilimento, di cui evidentemente solo S2 è risultata non trascurabile, il TCA ha condotto la valutazione previsionale dell'impatto acustico che l'attività produttiva della ditta Dast produrrà in prossimità dei recettori presenti, considerando che la trasmissione del rumore per il recettore R1 avviene principalmente per via strutturale.

Tutti i calcoli sono stati eseguiti esclusivamente per il periodo diurno, in cui sono in funzione le attività e gli impianti aziendali. Nessuna attività o sorgente sonora della Dast S.N.C. permarrà attiva durante il periodo di riferimento notturno.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni fonometriche svolte del livello equivalente di pressione sonora e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora in facciata ai recettori considerati, ha evidenziato il rispetto dei valori limite di immissione assoluto e differenziale a finestre aperte (simulata dalle stime di rumore svolte in prossimità della facciata), considerato nella condizione più gravosa per il recettore (R2, R3 ed R4), e a finestre chiuse (per il recettore R1, dove la trasmissione del rumore avviene per via strutturale e non viene superata la soglia di applicabilità dei 35 dB(A)), previsti nel periodo di riferimento diurno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E1 - SALDATURA, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale;*
- qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di*

- mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- c. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
 - d. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - e. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
 - f. le attività interne all'azienda siano svolte esclusivamente a porte e portoni aziendali chiusi, compatibilmente con il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, così come dichiarato dal TCA nella valutazione previsionale, diversamente dovrà essere rispettato quanto già prescritto al precedente punto (presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico che valuti la nuova condizione);*
 - g. l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.